



Città di Lucca

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ISPETTORE AMBIENTALE

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Vigilanza e controllo
- Art. 3 Definizione della figura dell'Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 4 Ispettori Ambientali Comunali con la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria
- Art. 5 Competenza dell'Ispettore Ambientale
- Art. 6 Coordinamento degli Ispettori Ambientali Comunali
- Art. 7 Servizio
- Art. 8 Obblighi dell'Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 9 Copertura Assicurativa e tutela giuridica
- Art. 10 Uniforme contrassegno e tesserino di riconoscimento
- Art. 11 Convenzione e automezzi
- Art. 12 Formazione dell'Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 13 Nomina e incarico
- Art. 14 Requisiti per la nomina
- Art. 15 Revoca dell'incarico
- Art. 16 Competenze del Comune di Lucca
- Art. 17 Entrata in vigore

Redatto a cura del Corpo di Polizia Municipale di Lucca

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale a cui sono conferiti compiti di controllo e segnalazione, al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla tutela e al decoro del paesaggio e dell'ambiente nel territorio comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali Comunali, i loro doveri, i requisiti soggettivi e oggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti, al mero fine di constatare e riferire agli organi competenti eventuali segnalazioni di illeciti ambientali.
3. La finalità del presente regolamento è quella, fra le altre, di:
 - a) limitare e contenere le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio ovvero il conferimento degli stessi, in violazione della normativa nazionale, regionale e/o locale;
 - b) rafforzare, nell'interesse dell'Ente Locale, la cultura del rispetto dell'ambiente, anche attraverso un'attività d'informazione e/o collaborazione con i cittadini e gli esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali.

Art. 2 - Vigilanza e controllo.

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza della normativa vigente in tema di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale e alla tutela del decoro e dell'igiene ambientale sono la Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali Comunali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal d.lgs n. 152/2006 e dalla legislazione vigente.

Art. 3 - Definizione dell'Ispettore Ambientale Comunale.

1. L'Ispettore Ambientale Comunale svolge compiti di vigilanza ambientale e si identifica in un soggetto qualificato come ausiliario dell'ambiente, in possesso delle capacità professionali per segnalare le eventuali irregolarità e/o gli illeciti riscontrati durante il servizio, affinché siano poste in essere gli opportuni successivi interventi, anche di tipo sanzionatorio.
2. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta dai dipendenti dei soggetti gestori del servizio rifiuti comunale ovvero dai dipendenti amministrativi del Comune di Lucca.
3. Si definisce "*Ispettore Ambientale Comunale*" il soggetto preposto al controllo e alla verifica dell'osservanza delle disposizioni delle norme dello Stato, della Regione e/o dell'Ente Locale, in materia di rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, della tutela del decoro e dell'ambiente ed esplica il servizio di segnalazione in tema di ambiente, in generale, nonché in ordine alle attività di raccolta differenziata, così come definite dal d.lgs. n. 152/2006, che comportino anche l'irrogazione finale di una sanzione amministrativa.
4. Il servizio di vigilanza ambientale è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 - Ispettori Ambientali Comunale con la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV).

1. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta, col proprio *status*, funzioni e competenze, anche dalle Guardie Ambientali Volontarie (cd. GAV), previste dalla L.R.T. 23.01.1998 n. 7, così come abrogata dalla L.R.T. 19 marzo 2015, n. 30, con le modalità di cui al titolo V di tale ultima legge.
2. Le Guardie Ambientali Volontarie, oltre ad avere la qualifica le funzioni e le competenze previste dalla L.R.T. 30/2015, possono, nel rispetto del presente regolamento, avere anche la qualifica di Ispettore Ambientale Comunale per svolgere l'attività di volontario ambientale per l'Amministrazione Comunale di Lucca nell'ambito del territorio Comunale. Il servizio di vigilanza ambientale svolto potrà comunque essere prestato a titolo gratuito, salvo eventuale contributo da corrispondere a copertura delle mere spese sostenute e adeguatamente documentate, ed a eventuali costi assicurativi previa specifica convenzione ed in ossequio alle modalità concordate con la Regione Toscana e nell'osservanza delle modalità di cui alla

L.R.T. 30/2015. Con successivi atti, saranno stabilite le concrete modalità operative per l'utilizzo delle GAV, di concerto con quanto stabilito dalla Regione Toscana.

3. Il servizio svolto come Ispettore Ambientale Comunale, da coloro che rivestono la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV) persegue la finalità del presente regolamento e di quello previsto nella L.R.T. 30/2015.

Art. 5 - Competenza dell'Ispettore Ambientale.

1. Le competenze dell'Ispettore Ambientale Comunale sono principalmente:

- informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata;
- vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (es.: contenitori per la raccolta differenziata; isole ecologiche; contenitori Rsu; ecc.);
- vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti comunali in materia di rifiuti;
- controllo circa il regolare conferimento dei rifiuti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti e ordinanze e all'organizzazione del servizio di raccolta e/o raccolta differenziata;
- mera segnalazione delle violazioni al Regolamento e alle Ordinanze Comunali sui rifiuti, redigendo, a tal fine, idonea relazione di servizio, al fine dell'individuazione del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- coordinamento con la Polizia Municipale per segnalare le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che contengono disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio; in tale caso sarà onere della Polizia Municipale curare tutta la fase istruttoria e provvedere all'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative.

2. Le Guardie Ambientali Volontarie, in qualità di Ispettori Ambientali Comunali, svolgono i compiti e i doveri di cui all'art. 105 della L.R.T. 30/2015.

Art. 6 - Coordinamento degli Ispettori Ambientali Comunali.

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali, sulla base degli indirizzi indicati dall'Amministrazione Comunale, saranno coordinati e diretti dal Comando di Polizia Municipale che, sulla base della disponibilità fornita periodicamente, predisporrà i turni di servizio, con cadenza settimanale, indicando le aree del territorio comunale sul quale effettuare i servizi. In tal caso trattasi di dipendenza funzionale dalla Polizia Municipale e di dipendenza gerarchica in ordine al rispettivo ente e/o organo e/o ufficio di appartenenza.

Art. 7 - Servizio.

1. Il servizio sarà disposto dal Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione dei turni e degli orari, dei compiti assegnati, nel rispetto del presente regolamento.

2. Durante il servizio gli Ispettori Ambientali Comunali devono osservare disposizioni impartite dal personale della Polizia Municipale.

3. I servizi di controllo da parte degli Ispettori Ambientali Comunali dovranno essere svolti con interventi effettuati, di norma, in coppia, anche congiuntamente con personale dei soggetti gestori del servizio rifiuti comunale, eventualmente con il supporto degli Agenti della Polizia Municipale.

4. Presso il Comando di Polizia Municipale è tenuta la documentazione relativa all'attività compiuta dagli Ispettori Ambientali Comunali.

Art. 8 - Obblighi dell'Ispettore Ambientale.

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali dovranno osservare gli obblighi e i doveri previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e dovranno, altresì, relazionare e trasmettere tutti gli atti della propria attività, svolta in ambito comunale e durante l'orario di servizio, al Comando della Polizia Municipale.

2. Indipendentemente dal numero degli Ispettori Ambientali Comunali nominati i servizi di competenza dei medesimi dovranno essere assicurati per almeno 12 ore settimanali complessive, anche non continuative, da concordare con idoneo preavviso e da espletarsi nell'ambito della fascia lavorativa dell'ente di appartenenza.
3. L'ispettore Ambientale Comunale deve osservare, durante l'esercizio delle sue funzioni, oltreché le disposizioni dell'ente a cui appartiene, anche i programmi di lavoro e le modalità operative predisposte dalla Polizia Municipale.
4. L'Ispettore Ambientale Comunale deve, comunque, nell'espletamento delle funzioni:
 - assicurare sempre il servizio così come stabilito;
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'ordine di servizio relativo;
 - portare, durante il servizio, il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e qualificarsi, laddove necessario, previa la sua esibizione.
 - indossare, durante le ore di servizio, l'apposito indumento (pettorina o divisa fornita dal Comune e/o dall'ente preposto) riportante l'indicazione del Comune di Lucca e la qualifica ricoperta;
 - operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - compilare il rapporto di servizio, redigere eventuali atti che devono essere comunicati entro 48 ore al Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale;
 - usare con cura e diligenza, i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
5. E' fatto assoluto divieto, all'Ispettore Ambientale Comunale, di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dalla Polizia Municipale.

Art. 9 - Copertura assicurativa e tutela giuridica.

1. Il Comune e/o dei soggetti gestori del servizio di rifiuti comunale, per la rispettiva competenza, dovrà/dovranno provvedere a fornire, agli Ispettori Ambientali Comunali, idonea copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Uniforme, contrassegno e tesserino di riconoscimento

1. Uniforme o pettorina e tesserino di riconoscimento saranno forniti dall'amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore del servizio di rifiuti comunale, che adotterà/ranno il modello che dovrà essere tale da non confondere il cittadino con le uniformi della Polizia Municipale e/o di altre Forze dell'Ordine.
2. E' vietato portare l'uniforme o la pettorina al di fuori dell'orario di servizio e il tesserino, durante il servizio, dovrà essere portato in maniera ben visibile.

Art. 11 - Convenzione e automezzi.

1. Gli ispettori Ambientali Comunali effettueranno servizio sia appiedato che automontato. Il servizio automontato sarà effettuato con autoveicoli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio di rifiuti comunale.

Art. 12 - Formazione dell'Ispettore Ambientale Comunale.

1. Per ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività i soggetti interessati, previa domanda, dovranno partecipare a un apposito corso di formazione, tenuto da personale esperto e qualificato appartenente alla Polizia Municipale e al soggetto gestore del servizio di rifiuti comunale, di durata non inferiore a ventiquattro ore, con esame finale.
2. Al termine della formazione di cui comma precedente un'apposita commissione, composta dal Comandante della Polizia Municipale o da un funzionario delegato, dal Dirigente del Settore Ambiente o da un funzionario delegato nonché dal Responsabile del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale o suo delegato, dovrà valutare, tramite il superamento di un esame finale, che deve essere

scritto (anche tramite quiz a risposta multipla) e orale (colloquio), l'idoneità del personale, al fine dell'attribuzione della qualifica di "*Ispettore Ambientale Comunale*".

Art. 13 - Nomina e incarico.

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali sono nominati dall'Amministrazione Comunale, con decreto del Sindaco; tale decreto ha durata biennale e può essere rinnovato mediante provvedimento espresso, previa sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Resto fermo quanto previsto in materia di nomina delle GAV dalla Regione Toscana, in ossequio al dettato normativo previsto dalla L.R.T. 30/2015.
2. Nel decreto sindacale sono determinate le sfere di competenza, nell'ambito territoriale di riferimento; all'Ispettore Ambientale Comunale verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Art.14 - Requisiti per la nomina.

1. La nomina, con decreto sindacale, di "*Ispettore Ambientale Comunale*" avviene previa verifica dei requisiti di professionalità e moralità previsti per ricoprire il relativo ruolo e, in particolare, dei seguenti requisiti:

- essere un dipendente del gestore del servizio di rifiuti comunale o un dipendente amministrativo del Comune di Lucca;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna/e penale, anche non definitiva/e;
- non avere procedimenti penali in corso;
- non avere subito provvedimenti disciplinari a proprio carico in materia di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entro il biennio precedente al conferimento dell'incarico;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertate dal proprio medico aziendale o da medico ASL.

Art. 15 - Revoca dell'incarico.

1. Il Sindaco può disporre la revoca dall'incarico d'Ispettore Ambientale Comunale con decreto motivato.
2. La revoca della nomina è prevista, previa contestazione scritta e adeguata istruttoria:
 - per inattività prolungata, senza giustificati motivi;
 - d'ufficio, se vengono meno i requisiti previsti dal precedente art. 14;
 - per segnalazioni ricevute dal Sindaco, da parte della Polizia Municipale o dalle altre Forze di Polizia, per l'irregolarità gravi riscontrate nello svolgimento delle mansioni e delle prestazioni lavorative assegnate dell'Ispettore Ambientale;
 - a seguito di richiesta dell'interessato.

Art. 16 - Competenze del Comune di Lucca.

1. Il Comune di Lucca provvede all'organizzazione e al corretto funzionamento del servizio espletato dall'Ispettore Ambientale Comunale.
2. Il Comune di Lucca provvede all'organizzazione dell'attività, alla modalità di svolgimento del servizio secondo le indicazioni delle priorità stabilite nel programma dell'Ente e alle indicazioni individuate anche dal Settore Ambiente del Comune di Lucca, dal Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale e/o dal soggetto gestore del servizio di rifiuti comunale.
3. L'espletamento del servizio è svolto sotto il coordinamento ed il controllo della Polizia Municipale di Lucca ed il Comune di Lucca provvede, insieme al gestore della raccolta dei rifiuti, al finanziamento del regolare funzionamento del servizio.

Art 17 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini di cui all'art. 4, comma 2, del vigente statuto comunale.